

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile, fatto a Brasilia il 27 marzo 2008. C. 2080-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	26
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). Nuovo testo C. 2093 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	27
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	35
DL 119/2014: Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 2616 Governo (Parere alle Commissioni I e II) (<i>Esame e rinvio</i>)	27

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche e integrazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, in materia di criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale. Atto n. 109 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	30
--	----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 settembre 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 9.40.

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile, fatto a Brasilia il 27 marzo 2008.

C. 2080-A Governo.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, avverte che il provvedimento, recante ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile, fatto a Brasilia il 27 marzo 2008, è stato già esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 17 luglio 2014. Ricorda, altresì, che in tale occasione la Commissione ha espresso su di esso parere favorevole con una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione e che nella seduta del 23 luglio

scorso la Commissione di merito ne ha concluso l'esame in sede referente, approvando una modifica volta a recepire la condizione formulata dalla Commissione bilancio. Segnala che la Commissione bilancio è quindi ora chiamata ad esprimere parere all'Assemblea sul testo del provvedimento, come modificato dalla Commissione affari esteri.

Nel rilevare che il provvedimento non appare presentare profili problematici sul piano finanziario, propone pertanto di esprimere sullo stesso parere favorevole.

Comunica, infine, che l'Assemblea non ha trasmesso emendamenti riferiti al provvedimento in esame.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, constatata l'assenza di profili problematici sul piano finanziario, concorda con la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014).

Nuovo testo C. 2093 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 settembre 2014.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo si era riservato di fornire chiarimenti in relazione alle diverse questioni richiamate dal relatore.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA deposita agli atti della Commissione una nota di risposta predisposta dall'Ufficio

legislativo – Economia del Ministero dell'economia e delle finanze, aventi ad oggetto dettagliati elementi di risposta alle numerose osservazioni evidenziate dal relatore con riferimento ai profili di carattere finanziario del provvedimento in esame (*vedi allegato*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, atteso il contenuto assai articolato delle risposte del Governo, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 119/2014: Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 2616 Governo.

(Parere alle Commissioni I e II).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, fa presente che il provvedimento, corredato di relazione tecnica, dispone la conversione del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, recante norme urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive. Il decreto-legge reca inoltre norme in materia di riconoscimento della protezione internazionale e disposizioni volte ad assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno. Passando all'esame delle norme considerate dalla relazione tecnica, nonché delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

In merito all'articolo 1, che prevede norme per il contrasto della frode in competizioni sportive, non ha osservazioni da formulare, atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni. In particolare, con riferimento ai profili di quantificazione, rileva che all'incremento delle sanzioni pecuniarie non vengono ascritti ef-

fetti finanziari. Tale impostazione appare coerente con la natura dello strumento adottato. Infatti, poiché l'apparato sanzionatorio è finalizzato a contrastare i comportamenti delittuosi, da un inasprimento delle multe non derivano necessariamente incrementi del gettito.

Riguardo agli articoli da 2 a 4, che prevedono norme per il contrasto alla violenza degli stadi, non ha osservazioni da formulare, considerato il carattere ordinamentale delle disposizioni.

Sull'articolo 5, che prevede modifiche alla disciplina sul riconoscimento dello *status* di rifugiato, osserva che per l'anno in corso gli oneri derivanti dall'istituzione delle nuove dieci commissioni per il riconoscimento della protezione internazionale e delle nuove venti sezioni sono stati calcolati prendendo a riferimento sei mesi, mentre il decreto-legge in esame riporta la data del 22 agosto 2014. Poiché l'ambito temporale di funzionamento dei nuovi organismi incide sui relativi costi – secondo quanto indicato dalla relazione tecnica –, considera opportuno acquisire un chiarimento del Governo in ordine alla possibilità che, per l'anno 2014, gli oneri derivanti dall'incremento di tali organismi risultino sovrastimati in connessione agli effettivi tempi di operatività della nuova disciplina.

Le medesime considerazioni riguardano le componenti di costo relative alla convenzione con l'UNHCR, alla formazione e ai servizi di interpretariato. La relazione tecnica, infatti, quantifica gli effetti finanziari uniformemente per il 2014 e per gli esercizi successivi, mentre, nel caso delle nuove commissioni e delle nuove sezioni, gli oneri per il 2014 sono stati calcolati su sei mesi. Sempre in ordine all'incremento del numero delle commissioni territoriali e delle sezioni osserva che, sulla base dei parametri forniti dalla relazione tecnica, la quantificazione degli oneri per il lavoro straordinario del personale di supporto sembrerebbe sovrastimata. Infatti, in base ai predetti parametri – 3 unità di personale, 40 ore mensili per 12 mesi e tariffa media oraria di euro 14,56 – il

costo annuo dello straordinario per ogni singola commissione risulterebbe pari a circa 21 mila euro. La relazione tecnica, invece, riporta un costo di 27.822 euro per ciascuna commissione. Andrebbe chiarito quindi se altre voci, non esplicitate dalla relazione tecnica, concorrono alla determinazione del costo annuo di ciascuna commissione. Infatti, la predetta differenza, pari a circa 6.800 euro, se proiettata sul complesso delle commissioni e delle sezioni da istituire, comporterebbe minori oneri – rispetto a quanto indicato dalla relazione tecnica – pari a circa 100 mila euro per l'anno 2014 e a circa 200 mila euro a decorrere dall'esercizio 2015. Per quanto attiene il supporto logistico delle nuove commissioni, andrebbero forniti elementi di maggior dettaglio per suffragare l'effettiva sostenibilità, nell'ambito delle prefetture, dell'insediamento delle nuove strutture in assenza di oneri. Andrebbe infine chiarito se le modalità di audizione degli interessati allo *status* di rifugiato previste dal testo – presenza di un componente della commissione, con specifica formazione – possano comportare un aggravio degli oneri amministrativi con conseguenti riflessi di carattere finanziario. Circa gli ulteriori dati forniti dalla relazione tecnica, con particolare riferimento alla diminuzione delle spese di missione (da 7.200 euro annui a 3 mila euro annui per ogni singola commissione/sezione) e all'incremento del 30 per cento delle spese di formazione per ogni singola commissione/sezione, prende atto delle previsioni indicate nella relazione tecnica, pur se non suffragate da elementi di maggior dettaglio.

In merito all'articolo 6, che disciplina il finanziamento del sistema di accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale, osserva che gli oneri indicati dal testo e dalla relazione tecnica – rifinanziamento del Fondo nazionale per i servizi dell'asilo e istituzione di un nuovo Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno – appaiono limitati all'entità dei rispettivi stanziamenti. Non ha pertanto rilievi da formulare per i profili di

quantificazione. Ciò premesso, ritiene tuttavia utile acquisire gli elementi posti alla base delle quantificazioni, tenuto anche conto che l'analisi tecnico-normativa allegata al testo sembrerebbe collegare fra loro la procedura di infrazione aperta nei confronti dell'Italia e l'incremento delle risorse destinate, dalle norme del decreto in esame, all'accoglienza dei richiedenti protezione.

Per quanto concerne l'articolo 7, riguardante la riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno per i comuni interessati dai flussi migratori, rileva che la norma esclude dal patto di stabilità interno spese per un ammontare individuato come limite massimo, ma rapportato ad una grandezza non esplicitata dal testo né dalla relazione tecnica; ritiene, quindi, che andrebbe in primo luogo quantificato l'onere derivante dalla norma, indicato dal testo nella misura del 50 per cento degli effetti finanziari determinati dall'applicazione delle sanzioni per gli enti inadempienti. Osserva, inoltre, che il meccanismo indicato dalla norma sembrerebbe finalizzato a consentire maggiori spese, eccedenti i limiti del patto, per i soli comuni chiamati a fronteggiare eccezionali flussi migratori ed a garantire la compensazione dei relativi oneri mediante una corrispondente rideterminazione degli obiettivi per la generalità dei comuni inadempienti. Premessa la necessità di una conferma di tale ricostruzione, sotto il profilo applicativo, andrebbero precisate le modalità di individuazione dei rispettivi limiti di spesa per ciascuno dei comuni interessati dai flussi migratori, atteso che il provvedimento in esame è entrato in vigore lo scorso 23 agosto, mentre il decreto ministeriale previsto dal testo, recante gli importi delle spese da escludere dal patto per ciascun comune, dovrà essere adottato entro il 15 ottobre 2014. Ritiene altresì opportuno chiarire se gli oneri indicati dal testo coincidano con i presumibili fabbisogni di spesa dei comuni interessati per l'esercizio in corso, stimabili sulla base delle spese ad oggi erogate e della proiezione delle stesse su base annua. Qualora tale previsione implichi

invece un'eccedenza dei fabbisogni rispetto al limite di spesa escluso dal patto di stabilità, andrebbe chiarito in che modo si intenda far fronte a tali eventuali ulteriori occorrenze.

In merito all'articolo 8, comma 1, recante misure per l'ammodernamento dei mezzi della Polizia e dei Vigili del fuoco, prende atto, per i profili di quantificazione, che i maggiori oneri previsti dalla norma sono limitati all'entità delle rispettive autorizzazioni di spesa. Ciò premesso, evidenzia uno scostamento di 500 mila euro e di 1,5 milioni di euro tra il valore delle spese rispettivamente autorizzate per il 2015 (40 milioni di euro) e per il 2021 (50 milioni di euro) e gli importi dei fabbisogni (40,5 milioni di euro per il 2015 e 51,5 milioni di euro) indicati dalla relazione illustrativa.

Riguardo all'articolo 8, comma 2, che prevede il differimento dell'entrata in vigore di disposizioni in materia di autocertificazione, non ha osservazioni da formulare, preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la natura ordinamentale della norma in esame.

In merito all'articolo 9, che reca norme sulla disciplina dei materiali esplodenti, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la sostenibilità, in assenza di oneri, degli adempimenti e delle esigenze strutturali connessi all'operatività delle commissioni.

Infine, per quanto riguarda l'articolo 10, che disciplina la copertura finanziaria, fa presente che la norma dispone che agli oneri derivanti dall'articolo 5, comma 2, e dall'articolo 6, commi 1 e 2, pari a euro 122.700.000 per l'anno 2014 e a euro 10.683.060 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte degli introiti di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che, affluiti all'entrata del bilancio dello Stato, restano acquisiti all'Erario. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 8, comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del pro-

gramma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo utilizzando l'apposito accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il comma 3 prevede, inoltre, che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Al riguardo, evidenzia che il comma 1 prevede l'utilizzo, nella misura di 122.700.000 euro per l'anno 2014 e di 10.683.060 euro a decorrere dall'anno 2015, di quota parte degli introiti di cui all'articolo 14-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Tali introiti sono quelli derivanti dal contributo versato per la richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno. Sulla base della legislazione vigente, il gettito derivante dai suddetti introiti è versato allo stato di previsione del Ministero dell'interno, per metà, nel Fondo rimpatri (capitolo 2817) e, per la restante parte, per far fronte agli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno. In merito all'utilizzo dei suddetti introiti, ritiene necessario che il Governo chiarisca se le risorse che si intende utilizzare saranno sufficienti a far fronte sia ai predetti nuovi oneri, sia a quelli derivanti dai compiti già assegnati al Ministero dell'interno. Infatti, se da un lato la relazione tecnica assicura che l'impiego dei predetti introiti non comprometterà l'ordinaria gestione del Ministero dell'interno, dall'altro va ricordato che, stando al rendiconto per l'anno 2013, sul capitolo 2439 dello stato di previsione dell'entrata, nella parte relativa al contributo per la richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno, risultano versati euro 100.048.000. Inoltre, dal punto di vista della formulazione della disposizione di cui al comma 1, considera opportuno specificare che la spesa autorizzata dal 2015, pari a euro 10.683.060, sia «annua». Infine, con riferimento al comma 2, che prevede l'utilizzo dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale relativo al Ministero dell'interno — nella misura di 10 milioni per il 2014, 40

milioni per il 2015 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2021, come previsto dall'articolo 8, comma 1 — rileva che lo stesso reca le necessarie disponibilità ed una specifica voce programmatica.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 16 settembre 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 10.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche e integrazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, in materia di criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale. Atto n. 109.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in titolo rinviato nella seduta dell'11 settembre 2014.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo si era riservato di fornire chiarimenti in merito all'inserimento degli immobili di proprietà del Fondo edifici di culto tra quelli destinatari delle risorse relative all'otto per mille per interventi in materia di edilizia scolastica.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, in risposta ai rilievi formulati nella seduta dell'11 settembre scorso, fa presente che l'inserimento degli immobili del Fondo edifici di culto risponde all'esigenza di non privare gli stessi della possibilità di beneficiare dei contributi, trattandosi in ogni caso di beni rientranti nella proprietà pubblica statale. Fa presente, altresì, che gli unici locali adibiti ad aule scolastiche di proprietà del predetto Fondo si trovano nel comune di Monreale (PA), all'interno del Complesso di San Martino delle Scale, locati al comune stesso per esigenze didattiche. Rileva infine che le opere da eseguire su tali edifici ammissibili a contributo devono, in ogni caso, rivestire carattere straordinario, circostanza che ben può verificarsi per gli interventi di conservazione degli immobili affidati alla gestione del Fondo edifici di culto.

Francesco CARIELLO (M5S), pur ringraziando il rappresentante del Governo per il chiarimento fornito, ritiene che la proprietà in capo al Fondo edifici di culto dei soli locali adibiti ad aule scolastiche nel comune di Monreale, non possa né debba costituire un valido motivo per l'inclusione del predetto ente nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998 concernente gli interventi ammessi alla ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale, come novellato dal provvedimento in esame; ciò, in quanto si determinerebbe, a suo avviso, una inaccettabile elusione della volontà espressa dalle Camere, sulla base peraltro di unanime consenso dei gruppi parlamentari, con l'approvazione dell'articolo 1, comma 206, della legge di stabilità per il 2014. Ricorda, altresì, che gli interventi ammessi alla predetta ripartizione devono comunque necessariamente rivestire carattere di straordinarietà, laddove le finalità statutariamente assegnate al Fondo edifici di culto attengono essenzialmente alla manutenzione ordinaria e alla conservazione di immobili di culto. Alla luce proprio di tale ultima circostanza, a suo giudizio il Governo avrebbe potuto più

correttamente procedere senza apportare una modifica espressa all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, potendo viceversa considerarsi il Fondo edifici di culto come già incluso tra i potenziali fruitori della ripartizione della quota dell'otto per mille per interventi relativi alla conservazione dei beni culturali, finalità quest'ultima già contemplata dalla disciplina vigente.

Ribadisce, pertanto, l'assoluta contrarietà del gruppo M5S sullo schema di decreto in esame, nel testo proposto dal Governo, ritenendo che la Commissione, qualora intendesse esprimere su di esso un parere favorevole, dovrà assumersene la piena responsabilità.

Maino MARCHI (PD), nel contestare le considerazioni svolte dall'onorevole Carriello, rileva come il provvedimento in discussione, lungi dal modificare nella sostanza la sopra citata disposizione approvata con la legge di stabilità per il 2014, si limiti piuttosto, in linea con la funzione propria dei regolamenti di attuazione, a specificare in dettaglio l'ambito di applicazione della norma di rango primario. Osserva, inoltre, come lo schema di decreto, con riferimento alla nuova finalità dell'edilizia scolastica, stabilisce che gli interventi eventualmente ammessi alla ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale siano quelli relativi ai soli immobili adibiti all'istruzione scolastica di proprietà pubblica, escludendo quindi espressamente quelli di proprietà privata e confermando i requisiti già prescritti dalla legge di stabilità per il 2014. Nel rilevare come il rappresentante del Governo, sulla base di una specifica istruttoria svolta a seguito delle osservazioni formulate da taluni componenti del M5S, abbia puntualmente chiarito quali siano gli immobili adibiti ad istruzione scolastica in proprietà del Fondo edifici di culto, conferma che, dal suo punto di vista, il provvedimento in titolo si configura come coerente attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 206, della legge di stabilità per il 2014, meglio specificandone il contenuto applicativo.

Laura CASTELLI (M5S), con riferimento alla questione posta dall'onorevole Cariello, concernente l'improprio inserimento del Fondo edifici di culto tra i soggetti eventualmente beneficiari delle risorse relative all'otto per mille, ritiene deplorabile che, proprio attraverso la citata disposizione, si intenda in realtà celare interessi privati di soggetti operanti all'interno della pubblica amministrazione, che beneficiano della protezione di personalità istituzionali legate ai Governi precedentemente in carica.

Francesco BOCCIA, *presidente*, stante la particolare natura delle affermazioni da ultimo pronunciate, invita l'onorevole Castelli a chiarire il senso delle stesse.

Laura CASTELLI (M5S) precisa che era sua intenzione riferirsi ad un prefetto, nei confronti del quale l'autorità giudiziaria ha avviato indagini per ipotesi di reato relative alla gestione del Fondo edifici di culto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che la Commissione rappresenta un organo parlamentare incaricato essenzialmente dello svolgimento di funzioni legislative e che dunque eventuali condotte penalmente illecite dovranno essere debitamente valutate dalle competenti autorità giudiziarie.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, premesso che il Governo non è a conoscenza delle circostanze riportate dall'onorevole Castelli, reputa indispensabile che di tali affermazioni vengano resi, già nella presente sede od in altra eventualmente ritenuta più opportuna, tutti i necessari chiarimenti, posto che il Governo non può minimamente accettare che, per tale via, si getti discredito sul proprio operato. Laddove si ritiene sussistano condotte illecite nella gestione passata del Fondo edifici di culto, invita pertanto coloro che ne fossero a conoscenza a riferirne all'autorità giudiziaria.

Giuseppe BRESCIA (M5S), nel far presente preliminarmente che alla seduta

odierna partecipano anche taluni deputati appartenenti alla VII Commissione, osserva come il tema dell'edilizia scolastica, cui la predetta Commissione ha dedicato nel corso della presente legislatura anche lo svolgimento di un'indagine conoscitiva, rivesta prioritaria rilevanza e richieda per la sua soluzione lo stanziamento di ingenti risorse pubbliche, quantificabili nell'ordine di diversi milioni di euro. In proposito, ritiene che lo schema di decreto in esame stravolga il senso della disposizione di cui all'articolo 1, comma 206, della legge di stabilità per il 2014, che pure allora venne ritenuta da tutti i gruppi parlamentari come una norma molto positiva e da tempo attesa, in particolare dai vari soggetti operanti nel campo dell'associazionismo. Alla luce di tali considerazioni, invita pertanto la Commissione e il rappresentante del Governo a compiere un ulteriore sforzo, volto a comprendere la delicatezza dell'intera questione.

Francesco CARIELLO (M5S), con riferimento alle osservazioni in precedenza espresse dall'onorevole Marchi, precisa che la questione essenziale non riguarda la distinzione tra proprietà pubblica o privata degli immobili adibiti all'istruzione scolastica, bensì afferisce all'esistenza di ulteriori fondi immobiliari che gestiscono edifici destinati a tale finalità. Invita pertanto il Governo a fornire alla Commissione ulteriori chiarimenti in ordine a tutti i fondi che detengono immobili destinati all'istruzione scolastica, potenzialmente rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 dello schema di decreto in esame. Ribadisce, infatti, come, a suo giudizio, il Fondo edifici di culto non possa essere incluso nell'ambito di applicazione della predetta norma, altrimenti dovendosi procedere alla inclusione anche di tutti gli altri fondi detentori di immobili che abbiano la medesima destinazione.

Barbara SALTAMARTINI (NCD), alla luce delle gravi affermazioni rese dall'onorevole Castelli, reputa necessario che la stessa specifichi con esattezza a chi intendesse riferirsi, posto che i membri

della Commissione hanno sempre esaminato i provvedimenti con esclusivo riferimento ai loro contenuti, senza mai lasciarsi influenzare da considerazioni di altra natura e tanto meno da valutazioni di carattere personale. Stante la genericità delle accuse mosse dall'onorevole Castelli, ritiene che simili affermazioni siano di tipo demagogico e non rendano un buon servizio alla politica. Ritiene altresì che, ove l'onorevole Castelli fosse in possesso di informazioni relative a condotte illecite, la stessa dovrebbe rivolgersi all'autorità giudiziaria competente e non alla Commissione, che è organo incaricato di funzioni legislative.

Quanto al merito del provvedimento in discussione, nel condividere la posizione espressa dall'onorevole Marchi, fa presente che esso si limita a puntualizzare l'ambito di applicazione della norma relativa agli interventi straordinari di edilizia scolastica che possono essere ammessi alla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale.

Maria MARZANA (M5S), nel contestare quanto in precedenza affermato dall'onorevole Marchi circa i compiti specifici attribuiti dall'ordinamento ai provvedimenti di rango secondario, ritiene che responsabilità del legislatore sia essenzialmente quella di definire norme di carattere generale e non, viceversa, quella di produrre disposizioni destinate a soddisfare interessi particolari e specifici, come pure sembrerebbe intenzionato a fare il Governo attraverso lo schema di decreto in esame. Nel concordare con il collega Cariello, rileva infatti che, ove venisse espressamente incluso nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 dello schema di decreto in esame il Fondo edifici di culto, sarebbe allora necessario consentire, analogamente, a tutti i fondi immobiliari che gestiscono edifici adibiti all'istruzione scolastica l'accesso alle risorse relative alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale. Invita, pertanto, il Governo e la Commissione a svolgere una riflessione approfondita sulla questione emersa nel corso del dibattito, quale pre-

supposto per l'adozione delle deliberazioni più soddisfacenti anche sotto il profilo della razionalità normativa.

Rocco PALESE (FI-PdL), alla luce di quanto emerso nel corso della discussione odierna, ritiene che sarebbe preferibile disporre un rinvio del provvedimento in esame, anche al fine di compiere un supplemento di istruttoria con riguardo alle questioni evidenziate dagli intervenuti.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) osserva che nella presente sede, come peraltro già avvenuto in passato anche in altre circostanze, intenzione del gruppo M5S è quella di rendere nota una situazione caratterizzata da rilevanti criticità e che, come tale, dovrebbe essere oggetto di adeguata riflessione. Si riferisce, in particolare, al coinvolgimento nella gestione del Fondo edifici di culto relativa agli anni 2006-2013 di un prefetto che, come emerso da indagini in corso e come riportato da agenzie di stampa, avrebbe distratto a fini di arricchimento personale risorse destinate al predetto ente per un importo di alcuni milioni di euro. Alla luce anche di tali elementi, invita il Governo a valutare con particolare attenzione se ritenga tuttora opportuno prevedere l'inclusione del Fondo edifici di culto tra i soggetti potenzialmente fruitori della ripartizione della quota dell'otto per mille IRPEF a diretta gestione statale, nel caso di interventi straordinari di edilizia scolastica.

Maino MARCHI (PD) ribadisce che, proprio a seguito di un'apposita richiesta in tal senso formulata dal gruppo M5S nella scorsa seduta, il Governo ha oggi chiarito che gli unici locali adibiti ad aule scolastiche di proprietà del Fondo edifici di culto si trovano nel comune di Monreale, in provincia di Palermo. Rammenta, altresì, che il bilancio del predetto ente, in quanto rientrante nell'amministrazione del Ministero dell'interno, figura anche in allegato al Rendiconto generale dello Stato. Pur ritenendo legittima la richiesta del gruppo M5S di acquisire ulteriori infor-

mazioni dal Governo circa l'esistenza di altri fondi detentori di immobili adibiti all'istruzione scolastica, non condivide, tuttavia, la logica che ha ispirato l'intervento dell'onorevole Sorial, stante il carattere personale della responsabilità derivante dalle condotte illecite, che solo la magistratura potrà eventualmente accertare; si potrebbe, infatti, arrivare al paradosso per cui anche i comuni che sono stati sciolti per infiltrazioni malavitose dovrebbero essere esclusi dalla ripartizione della quota dell'otto per mille del-

l'IRPEF a gestione statale per gli interventi straordinari di edilizia scolastica.

Francesco BOCCIA, *presidente*, alla luce della discussione testé svoltasi ed acquisito in proposito l'assenso del rappresentante del Governo, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.30.

ALLEGATO

**Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014).
Nuovo testo C. 2093 Governo.**

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA
DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Ufficio legislativo - Economia

1-5231

Roma, 15 SET 2014

Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri

- Dipartimento per i rapporti con
il Parlamento

Alla V Commissione permanente
(Bilancio, tesoro e
programmazione) della Camera
dei deputati

E p.c. Al Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del territorio e del Mare
- Ufficio legislativo

Al Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato

LORO SEDI

OGGETTO: AC 2093 – Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). Testo risultante al termine dell'esame degli emendamenti.

Con riferimento al provvedimento indicato in oggetto, nel testo risultante in esito all'approvazione degli emendamenti ad opera della VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio, lavori pubblici) nelle sedute in sede referente dei 3 e 4 settembre scorso, acquisite le valutazioni dei Dipartimenti competenti, si formulano le seguenti osservazioni, avuto riguardo in particolare alle modifiche che presentano profili problematici dal punto di vista finanziario.

In via preliminare, si segnala la necessità di acquisire la relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009, relativamente a tutte le disposizioni che contengono clausole di neutralità finanziaria e a quelle per le quali se ne chiede l'inserimento.

Articolo 2-bis (Programma di mobilità sostenibile)

La disposizione in esame autorizza la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2015 per il finanziamento di progetti di enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti diretti a incentivare iniziative di mobilità sostenibile, incluse iniziative di car-pooling e bike-pooling. Alla copertura del relativo onere si provvede mediante utilizzo dei proventi delle aste concernenti le quote di emissioni di gas a effetto serra, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 30 del 2013. Al riguardo, si esprime parere **contrario** per l'inefficacia della copertura finanziaria prescelta in quanto la disposizione determina oneri certi cui si fa fronte con entrate derivanti da proventi delle aste, la cui entità non è determinabile con certezza.

Articolo 5 (Semplificazione organizzativa di VIA, VAS e AIA statali) – articolo soppresso

Si ritiene necessario il ripristino di tale disposizione in quanto l'articolo soppresso fissa una corretta correlazione tra i contributi versati dagli operatori e le retribuzioni dei componenti della commissione unificata.

Articolo 5-bis (Valutazione di impatto sanitario per i progetti riguardanti le centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW)

La disposizione in oggetto inserisce un comma 5-bis nell'articolo 26 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice ambientale), prevedendo, nei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale inerenti ai progetti sopra citati, anche la predisposizione di una valutazione di impatto sanitario (VIS). Si prevede che per le attività di controllo l'autorità competente si avvalga dell'Istituto Superiore di Sanità.

Al riguardo, si reputa necessario integrare la disposizione in oggetto con la riformulazione sottostante e acquisire un'apposita relazione tecnica da parte del Ministero della salute volta a dimostrare la sostenibilità amministrativa, ad invarianza di oneri, dell'affidamento di tale compito all'Istituto superiore di sanità.

“Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le attività previste dal presente comma sono svolte nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.»”.

Articolo 10-bis (Applicazione di «criteri ambientali minimi» negli appalti pubblici)

La disposizione sopra citata prevede che la sezione centrale dell'Osservatorio dei contratti pubblici si avvalga delle sezioni regionali competenti per territorio, per l'acquisizione delle informazioni necessarie allo svolgimento, oltre a quanto già previsto a legislazione vigente, del monitoraggio dell'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi.

Al riguardo, si reputa necessario integrare la disposizione in oggetto con la riformulazione sottostante e acquisire un'apposita relazione tecnica volta a dimostrare la sostenibilità amministrativa, ad invarianza di oneri, dell'affidamento del predetto compito alle sezioni regionali.

“Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente: «Le ulteriori attività previste dal comma 4 dell'articolo 7 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono svolte nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.»”.

Articolo 10-ter (Qualificazione ambientale dei prodotti che caratterizzano i sistemi produttivi locali, i distretti industriali e le filiere che caratterizzano il sistema produttivo nazionale)

Al fine di assicurare che dall'attuazione dell'articolo in esame non scaturiscano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si reputa necessario apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, sostituire le parole da “di concerto” fino a “Politiche agricole e forestali” con le seguenti: “di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle Politiche agricole e forestali”
- b) dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente: “All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse allo scopo previste a legislazione vigente”.

Articolo 11 (Accordi di programma e incentivi per l'acquisto dei prodotti derivanti da materiali post consumo)

Il comma 1 dell'articolo 11, attraverso l'introduzione degli articoli 206-ter, 206-quater, 206-quinquies e 206-sexies nel sopra citato decreto legislativo n. 152 del 2006, reca una serie di disposizioni finalizzate all'erogazione di un sistema di incentivi, anche di natura fiscale, a favore delle imprese che producono, commercializzano o acquistano prodotti derivanti da materiali “post consumo” o che impiegano tali materiali. In particolare, al fine di incentivare il risparmio e il riciclo di materiali, il nuovo articolo 206-ter prevede la stipula di accordi e contratti di programma con imprese di settore, con enti pubblici, con soggetti pubblici o privati, con associazioni di categoria e di volontariato senza fini di lucro.

In primo luogo, si sottolinea che il carattere selettivo della disciplina contenuta nei sopra richiamati articoli, creando le premesse di un'alterazione o distorsione della concorrenza, risulta incompatibile con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, salvo, in alternativa, subordinarne l'efficacia alla preventiva autorizzazione comunitaria previo inserimento di un'apposita clausola di salvaguardia.

Nel dettaglio, in base al comma 3 del citato articolo 206-ter, tali incentivi possono anche essere costituiti da un contributo attribuito nella forma di credito di imposta, di detrazione fiscale o di

riduzione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), commisurati al valore del bene prodotto nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e "sulla base di apposite disposizioni legislative di finanziamento", individuate con la procedura indicata al successivo comma 4.

In via preliminare, si segnala che siffatte disposizioni fiscali, a causa del loro carattere generico, evidenziato anche dall'assenza di limiti temporali e di meccanismi di monitoraggio, sarebbero suscettibili di generare minori entrate a carico della finanza pubblica prive di compensazione.

In particolare, si formulano i seguenti rilievi avuto riguardo alle peculiari tipologie di incentivo erogabile:

- con riferimento al credito d'imposta andrebbe esplicitata la modalità di utilizzo nelle forme, rispettivamente, della compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero del computo in diminuzione di uno o più tributi da specificare, e in quest'ultima ipotesi con la menzione dell'eventuale rimborso in caso di eccedenza del credito rispetto all'ammontare dei suddetti tributi;
- con riferimento alla detrazione fiscale si dovrebbe specificare se la stessa sia da computare in diminuzione dell'imposta lorda ovvero dell'imposta netta e, comunque, bisognerebbe indicare l'imposta dalla quale è possibile operare la detrazione;
- con riferimento alla previsione di riduzione dell'IVA si rappresenta che la stessa contrasta con i principi fondamentali di tale imposta dettati dalla direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006, non essendo possibile prevedere, nell'ipotesi considerata dall'articolo in esame, una riduzione dell'IVA né mediante una diminuzione della base imponibile, né attraverso una riduzione delle aliquote applicate.

Per quanto concerne la base imponibile, infatti, l'articolo 73 della citata direttiva prevede che la stessa "comprende tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte dell'acquirente, del destinatario o di un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali operazioni".

Ai fini, invece, dell'eventuale applicazione di un'aliquota IVA inferiore a quella ordinaria, occorre rilevare che l'articolo 98 della sopra citata direttiva dispone che possono essere applicate una o due aliquote ridotte, tra il 5 e il 15 per cento, solo a talune categorie di beni e servizi espressamente elencate nell'Allegato III della Direttiva IVA, che non contempla i beni derivanti dai materiali post consumo riciclati. Pertanto, l'applicazione a questi beni di un'aliquota ridotta si porrebbe in contrasto con le disposizioni comunitarie ed avrebbe effetti negativi in termini di gettito.

Con riferimento al comma 4 del citato articolo 206-ter, se ne sottolinea l'inidoneità a garantire gli equilibri di finanza pubblica, atteso che la medesima disposizione, al fine di coprire i predetti oneri, peraltro non quantificati e riferiti ad una platea potenzialmente vastissima di beneficiari, come si

evincesse dalla formulazione dei nuovi articoli 206-quater e 206-quinquies, prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della tutela dell'ambiente, del mare e del territorio, volto a individuare le necessarie risorse finanziarie in quelle "disponibili a legislazione vigente".

Al riguardo, si evidenzia che la concessione dei nuovi benefici fiscali non potrebbe essere compensata a valere su risorse già previste in bilancio, e destinate a coprire oneri, del pari, già scontati a legislazione vigente, senza che ciò determini un conseguente squilibrio a carico della finanza pubblica.

Pertanto, a fini di copertura dei maggiori oneri determinati dall'articolo in esame, dovrebbero necessariamente essere reperite le risorse finanziarie per mezzo di appositi provvedimenti legislativi che assicurino corrispondenti maggiori entrate o minori spese rispetto a quelle già previste a legislazione vigente.

Per tutto quanto sopra esposto, si esprime un parere **contrario**.

Da ultimo, si fa presente che al capoverso «Art. 206-quater, comma 4» andrebbe indicato correttamente il regolamento comunitario in materia di aiuti "de minimis", ovvero il Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, entrato in vigore il 1° gennaio 2014.

Articolo 12 (Procedure semplificate di recupero) – articolo soppresso

Il soppresso articolo 12 pone delle condizioni precise alla possibilità di adottare procedure semplificate per il trattamento dei rifiuti, sia pure limitatamente alle attività di trattamento disciplinate dai regolamenti di cui all'articolo 6, comma 2, della direttiva 2008/98/CE.

Al riguardo, si sottolinea che la soppressione risulta in contrasto con l'articolo 25 della citata direttiva, che prevede che ciascuno Stato membro debba adottare regole generali che stabiliscono i tipi e i quantitativi di rifiuti che possono essere oggetto di deroga al regime di autorizzazione generale, nonché i metodi di trattamento da utilizzare.

Ciò premesso, si reputa opportuno ripristinare la disposizione in esame, al fine di non incorrere in procedure di infrazione comunitaria, con possibili effetti finanziari negativi in caso di condanna al pagamento delle sanzioni per violazione del diritto comunitario.

Articolo 13 (Attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti)

Commi 1-3

I commi in esame apportano alcune modifiche all'articolo 206-bis del citato d.lgs. n. 152 del 2006, eliminando l'Osservatorio nazionale sui rifiuti e attribuendone le funzioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che si avvale dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) per il controllo in materia di rifiuti.

Al riguardo, si ritiene necessario acquisire un'idonea relazione tecnica che dimostri che le risorse di cui al comma 6 del citato articolo 206-bis siano sufficienti a far fronte alle modifiche introdotte, anche tenuto conto che l'articolo 14-bis del testo in esame modifica i criteri di calcolo del contributo.

Comma 4

La disposizione in esame prevede che il personale appartenente ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, già presente in posizione di distacco o comando presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possa transitare presso i ruoli del citato Ministero nell'ambito dei posti vacanti in dotazione organica, e delle facoltà assunzionali e nel presupposto che il transito non comporti un aumento del trattamento economico.

Nell'ultimo periodo, infine, si prevede, solo in fase di prima attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 luglio 2014 di riorganizzazione del medesimo Ministero e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2017, di aumentare le percentuali di conferimento degli incarichi dirigenziali ai non appartenenti ai ruoli unici dei dirigenti, rispettivamente, dal 15 al 30 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei medesimi ruoli, e dal 10 al 20 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia.

Tutto quanto premesso, si segnala che la disposizione in oggetto non comporta oneri per la finanza pubblica.

Articolo 14 (Misure per incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio)

E' necessario acquisire un'apposita relazione tecnica al fine di chiarire che dalle modifiche apportate alla disciplina non venga meno la copertura integrale del servizio. Infatti, occorre una conferma che il comma 3-ter permetta una verifica dei costi l'anno successivo a quello in cui ha luogo lo smaltimento.

Appare, altresì, necessario confermare in relazione tecnica l'attuale destinazione alle Regioni dell'addizionale dovuta ai sensi del comma 3-octies dell'articolo 205.

Si segnala inoltre che l'articolo, nel prevedere un ulteriore differimento dell'adeguamento alle percentuali di raccolta differenziata, appare in contrasto con la normativa comunitaria e che l'Italia è già sottoposta a numerose procedure d'infrazione comunitaria in materia di rifiuti. In ogni caso si rinvia al competente Dipartimento per le Politiche Europee per la valutazione della compatibilità con la normativa comunitaria.

Articoli 14-ter (Trattamento del rifiuto tramite compostaggio aerobico e digestione anaerobica)

Al comma 1, si autorizza il compostaggio aerobico individuale effettuato da utenze domestiche, con riduzione sulle tariffe dovute per la gestione dei rifiuti urbani.

Al riguardo, occorre che nella disposizione sia stabilito che la riduzione delle tariffe sia calcolata proporzionalmente al volume dei rifiuti oggetto di compostaggio, al fine di garantire la copertura integrale del servizio.

Si segnala, infine, l'opportunità di specificare che la riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani trovi applicazione avuto riguardo a tutte le forme di prelievo sui rifiuti attualmente vigenti, vale a dire alla tassa sui rifiuti (TARI), di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e alla tariffa corrispettiva di cui al successivo comma 668, che può essere prevista in luogo della TARI dai comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico.

14-quater (Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare)

Si segnala l'opportunità di specificare che l'agevolazione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani trovi applicazione avuto riguardo a tutte le forme di prelievo sui rifiuti attualmente vigenti, vale a dire alla tassa sui rifiuti (TARI), di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e alla tariffa corrispettiva di cui al successivo comma 668, che può essere prevista in luogo della TARI dai comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico.

Articolo 14-octies (Rifiuti di prodotti da fumo e gomme da masticare)

La disposizione in esame prevede, con l'inserimento di un articolo 232-bis al citato decreto legislativo n. 152 del 2006, l'istituzione di un fondo presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, allo scopo di finanziare l'installazione, nei comuni, di appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo e gomme da masticare e per lo svolgimento di campagne di informazione sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei medesimi residui.

Si introduce, altresì, a decorrere dal 1° luglio 2015, il relativo divieto di abbandono sul suolo, nelle acque e negli scarichi, prevedendo anche un impianto sanzionatorio per i trasgressori, con i proventi delle sanzioni riversati ai Comuni per gli scopi sopra specificati, per campagne di sensibilizzazione e per la pulizia del sistema fognario urbano.

A fini di copertura dell'onere si stabilisce che con decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze, entro tre mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, si disporrà l'aumento delle aliquote di accise sui tabacchi.

Al riguardo, si formulano i seguenti rilievi di ordine finanziario.

In primo luogo, la disposizione non prevede un onere debitamente quantificato e puntualmente riferito ad una o più annualità definite, considerato che il predetto Fondo non reca alcuna dotazione iniziale.

In secondo luogo, per quanto concerne la modalità di copertura finanziaria prescelta, consistente nell'inasprimento delle aliquote di accise sui tabacchi, si segnala, preliminarmente, il carattere asistematico di una misura che non tiene conto né della recente determinazione direttoriale in vigore da agosto né dello schema di decreto legislativo all'esame delle competenti commissioni parlamentari. Si evidenzia, inoltre, che la previsione di ulteriori generici aumenti, posti a copertura di non ben quantificati oneri, causerebbe una contrazione incontrollata dei consumi del mercato legale e l'aumento del fenomeno del mercato illegale del contrabbando, con inevitabili ripercussioni sul gettito erariale.

Fermo restando quanto premesso, si reputa necessario acquisire un'idonea relazione tecnica al fine di quantificare debitamente gli oneri derivanti dalla disposizione e, per conseguenza, conformare quest'ultima ai corretti principi di contabilità pubblica, inserendo il quantum e un preciso riferimento temporale e specificando che dall'aumento delle aliquote di accisa sui tabacchi debba conseguire un gettito in misura non inferiore all'onere sopra stimato.

Articolo 14-decies (Misure in materia di tariffa di gestione dei rifiuti urbani e assimilati)

La disposizione sopra citata ripropone, con il richiamo al principio comunitario "chi inquina paga" e con il differimento del termine, il comma 667 dell'articolo 1 della citata legge n. 147 del 2013, che demanda ad un regolamento governativo l'adozione dei criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio.

Ciò premesso, al fine di evitare confusioni normative e inutili duplicazioni, si sottolinea l'opportunità che le innovazioni introdotte al predetto articolo siano realizzate con la tecnica della novella legislativa.

Articolo 16 (disposizioni per la piena attuazione delle direttive dell'Unione europea in materia di rifiuti elettrici ed elettronici e di rifiuti di pile e accumulatori).

La modifica apportata in Commissione Ambiente prevede la sostituzione, al comma 1, lettera c), di riferimenti alle direttive comunitarie in materia.

A tal proposito, si segnala che l'eliminazione del riferimento alla direttiva 2006/66/CE è suscettibile di comportare criticità, in quanto la stessa non è abrogata ma solo parzialmente modificata dalla direttiva 2013/56/UE.

Si segnala, inoltre, la formulazione poco chiara del comma 4, in cui vengono modificati gli articoli 9 e 10 del d.lgs. n. 49 del 2014, prevedendo la sostituzione di un periodo con identica dicitura.

Articolo 19-bis (Misure per incrementare la raccolta differenziata e minimizzare i rifiuti non riciclati)

La disposizione in esame prevede che le Regioni possono promuovere misure economiche di incentivo per incrementare la raccolta differenziata e minimizzare i rifiuti non riciclati.

Al riguardo, si evidenzia che la predetta disposizione non determina effetti in termini di gettito, trattandosi di una facoltà e, pertanto, si esprime un parere di **nulla osta**.

Articolo 20 (Disposizioni in materia di contributo per la gestione di pneumatici fuori uso)

Si evidenzia che la soppressione dell'articolo sopra richiamato in materia di contributo di pneumatici fuori uso non comporta effetti in termini di gettito. Ciò premesso, si esprime un parere di **nulla osta** all'espunzione del predetto articolo dal provvedimento in esame.

Articolo 22 (Norme in materia di Autorità di bacino)

La disposizione in oggetto, al comma 2-bis, prevede che, per assicurare continuità alla sperimentazione prevista dall'articolo 30 della legge n. 183 del 1989, considerate le particolari condizioni di dissesto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Serchio, sia mantenuta la sede operativa esistente per garantire il presidio e la pianificazione del territorio. Ai sensi del citato articolo 30, il decreto del Ministro dei lavori pubblici del 1 luglio 1989 ha individuato il bacino del fiume Serchio quale bacino pilota in cui effettuare la sperimentazione relativa alla pianificazione di bacino attraverso studi, progetti ed interventi.

Al riguardo, si segnala che l'articolo 30 citato è stato abrogato dall'articolo 175 del Codice dell'ambiente.

Ciò premesso, si reputa necessario acquisire idonea relazione tecnica da cui si evincano i costi relativi al previsto mantenimento della sede operativa e le risorse con cui farvi specificamente fronte.

Appare, poi necessario, coordinare l'ultimo periodo del comma 2 del novellato articolo 63 con il successivo comma 3.

Si ritiene, infine, necessario acquisire apposita relazione tecnica relativamente al comma 6 della disposizione in esame. Siffatta disposizione prevede che, fino all'emanazione del decreto che fissa i

canoni di concessione per l'utilizzo dell'acqua pubblica, il Ministero dell'ambiente e le Regioni determinino la quota parte delle entrate dei canoni derivanti dalle concessioni del demanio idrico nonché le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del principio "chi inquina paga" da destinare al finanziamento delle misure e delle funzioni di tutela delle acque pubbliche e delle funzioni di studio e progettazione e tecnico-organizzative attribuite alle Autorità di bacino.

Articolo 26-bis (Disposizioni in materia di sovra canone di bacino idrico montano)

La disposizione in esame prevede l'applicazione del sovra-canone secondo quanto disposto dalle leggi n. 959 del 1953 e n. 925 del 1980 per gli impianti con potenza nominale media superiore ai 220 KW.

L'applicazione del sovra-canone viene, inoltre, estesa a tutti gli impianti di produzione idroelettrica che ricadono nei comuni compresi all'interno di un bacino imbrifero montano.

Al riguardo, premessa la dubbia formulazione del primo comma, si reputa necessario acquisire un'idonea relazione tecnica che illustri chiaramente le finalità e quantifichi specificamente gli effetti finanziari della medesima disposizione.

Articolo 32 (Gestione rifiuti sanitari – modifica articolo 40 del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 152)

L'articolo prevede che i rifiuti pericolosi derivanti da talune attività economiche a ridotto impatto ambientale quali aghi, siringhe ed oggetti taglienti, possano essere trasportati in conto proprio dall'esercente l'attività, senza gli obblighi previsti per i gestori dei rifiuti pericolosi.

Al riguardo la direttiva 2008/98/CE, all'art. 35, prevede che coloro che producono, raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi devono tenere un registro cronologico in cui indicare quantità, natura ed origine dei rifiuti e, inoltre, se opportuno, la loro destinazione, frequenza di raccolta, mezzo di trasporto e metodo di trattamento.

Ciò posto, fermo restando la necessaria valutazione del Ministero della Salute sull'impatto che tale norma potrebbe comportare sulla salute pubblica, si sottolinea che l'esenzione dalla tenuta del registro, prevista dalla disposizione in esame, presenta profili di incompatibilità con la disciplina comunitaria.

Articolo 33 (Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali)

La disposizione delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dall'adozione della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'introduzione di sistemi di pagamento dei servizi economici e ambientali (PSEA). Vengono, conseguentemente, fissati dei criteri da seguire.

Al riguardo, si rileva che è necessario inserire una clausola di invarianza finanziaria. Pertanto, occorre integrare la disposizione nei seguenti termini:

“Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «Dall’attuazione della delega prevista dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»”.

Articolo 34 (Aree Oil Free Zone)

La disposizione in oggetto, al fine di promuovere la progressiva fuoriuscita dall’economia basata sul ciclo del carbonio, istituisce le “Oil Free Zone”, ovvero un’area territoriale in cui si prevede la progressiva sostituzione del petrolio e dei suoi derivati con energie da fonti rinnovabili. E’, inoltre, stabilito, che le Regioni e le province autonome possono assicurare specifiche linee di sostegno alle attività di ricerca.

Al riguardo, si reputa necessario integrare la disposizione in esame nei termini sotto riportati:

“Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni: dopo le parole «le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» inserire le seguenti: «, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica e nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno,»”.

Articolo 35 (Strategia nazionale Green Communities)

La disposizione sopra citata prevede che la Presidenza del Consiglio, presso il Dipartimento degli Affari regionali, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentite le amministrazioni coinvolte, promuova la costituzione della Strategia nazionale delle Green Communities, che individua il valore dei terreni rurali e di montagna che si intendono sfruttare e le risorse naturali di cui si dispone. A tal proposito, si stabilisce, al comma 3, che le Regioni e le Province autonome possono assicurare coperture finanziarie sulla cui base le Unioni dei Comuni e le Unioni dei Comuni Montani promuovono l’attuazione del progetto.

Al riguardo, occorre riformulare la disposizione in oggetto con l’inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, che assicuri l’assenza di oneri per la finanza pubblica: “dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «All’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»”.

Articolo 36 (Fondo Italiano Investimenti “Green Communities”)

La disposizione in esame prevede l’istituzione del Fondo Italiano Investimenti “Green Communities”, costituito dal Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite della Cassa Depositi e Prestiti, avente finalità di sostegno finanziario ad imprese, nell’ottica dello sviluppo sostenibile.

Al comma 7, si stabilisce che l'ammontare complessivo del Fondo è pari a 1 miliardo di euro, di cui il 51% è assicurato dalla Cassa Depositi e Prestiti, il 20% dal Ministero dell'economia e delle finanze che si avvale di risorse disponibili sul quadro di programmazione UE 2014/2020 e, la restante parte, dagli investitori qualificati di cui al comma 2.

Al riguardo, si fa presente che la copertura dell'onere per il Ministero dell'economia e delle finanze, quantificabile tra i 200 e i 490 milioni di euro (ossia tra il 20% e il 49% della dotazione) e, peraltro, non attribuito puntualmente ad una o più annualità, è individuata genericamente nelle risorse disponibili sul quadro di programmazione UE 2014/2020. Si segnala che tale copertura non è da ritenersi idonea ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009. Si evidenzia, peraltro, che, allo stato, non è prevista per il medesimo Ministero la titolarità di alcun programma operativo su cui poter far gravare le risorse in questione.

Per quanto concerne, infine, il coinvolgimento della Cassa Depositi e Prestiti, stante l'obbligo di quest'ultima di assicurare una partecipazione di almeno il 51% al detto Fondo, si sottolinea che il predetto ente, in considerazione della sua classificazione all'esterno del perimetro della pubblica amministrazione, in qualità di società di diritto privato, deve operare a condizioni di mercato, perseguendo un'adeguata redditività, con un'autonomia gestionale che non può essere compresa prevedendo per legge obblighi di partecipazione (per un ammontare di almeno 510 milioni di euro) ad un Fondo di sostegno finanziario avente obiettivi pubblici.

Viceversa, ove si accedesse ad una sua riclassificazione all'interno del perimetro della pubblica amministrazione (con conseguente riconsolidamento del debito di CDP nel debito pubblico), si renderebbe necessario accertare che le finalità del Fondo non si pongano in contrasto con la disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato.

Tutto quanto premesso, si esprime parere **contrario**.

IL VICE CAPO DI GABINETTO
Cons. Vincenzo Fonti

